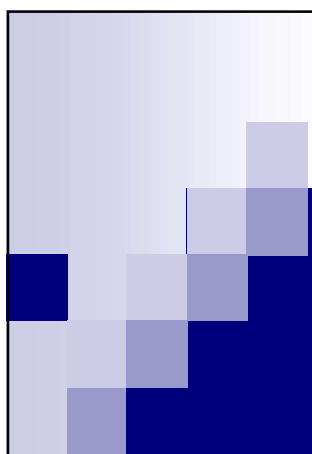




I soggetti interessati alla sicurezza in azienda: responsabilità e ruoli

Trento – 15 dicembre 2022

1



QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 ?

Come ci siamo mossi e cosa
possiamo migliorare.

2

2

N.b. Testo coordinato del D.LGS. 81/2008
<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

 **Ispettorato Nazionale del Lavoro**

Ispettorato Nazionale del Lavoro Orientamenti ispettivi Studi e Statistiche Documenti e norme An
 Storico Amministrazione Trasparente Media Attività Le sedi dell'Ispettorato Strumenti e servizi

HOME / Ispettorato Nazionale Lavoro / Strumenti e servizi / Testo unico salute e sicurezza

Testo unico salute e sicurezza

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si rende disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022 del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'aggiornamento alle ultime norme, a cura dell'Ing. Gianfranco Amato e dell'Ing. Fernando Di Fiore.

3

**N.b.
Testo
coordinato del
D.Lgs. 81/2008**

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
 (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. AGOSTO 2022

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO - DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI, SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL

4

D.LGS. 81/2008

Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro già il D.Lgs. 626/94 e poi T.U D.Lgs 81/2008 hanno voluto spingere sul SISTEMA SI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ma anche sul cosiddetto «**modello collaborativo**» che coinvolge diverse **figure responsabili** nella cura e gestione della Sicurezza sul lavoro, sia all'interno che all'esterno dell'azienda

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ([GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108](#))

5

Alcol alla guida: norme e sanzioni

- La Legge n. 94 del 15 luglio 2009: aumento delle violazioni commesse nella fascia oraria che va dalle 22,00 alle 07,00.

- La legge 120 del luglio 2010, che ha modificato molti articoli del Codice della strada ed introdotto il nuovo articolo 186 bis, che prevede che alcune categorie di conducenti debbano guidare con valore alcolemico di 0,0 g/l.

- D.P.R. N. 177 DEL 14 /09/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati .



6

6

D.LGS. 81/2008

- il Datore di lavoro il Dirigente
- il **Preposto**
- il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- l' ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- il Medico Competente
- il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
- Addetti al primo soccorso – Antincendio
- il Lavoratore

7

7

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

Lavoratore lett. a)

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione».

8

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

Lavoratore

Sono equiparati al lavoratore altre figure che possono essere occupate all'interno dell'organizzazione aziendale a tempo determinato o indeterminato, con o senza retribuzione come:

- il **Socio** lavoratore;
- il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento;
- l'**Allievo** degli istituti di istruzione ed universitari;
- il **Volontario**.

9

D.LGS. 81/2008 art. 20 Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

10

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

il **Datore di Lavoro** lett. b)

«il soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione stessa** o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

11

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

il **Dirigente** lett. d)

«persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa».

12

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

il **Preposto** lett. e)

«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**».

13

D.LGS. 81/2008 art. 2 Definizioni

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione lett. f)

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione lett. g)

«persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi».



14

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 15, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'eventuale spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sotto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifici addestramenti accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a sua carica nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 4, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 33, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera f). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 25, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 33, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'ISPESNA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124);
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'ISPESNA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano assenti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

15

D.LGS. 81/2008 art. 17 Obblighi del Dat. Lav. non delegabili

In sostanza il **Datore di Lavoro** è il soggetto con la maggior responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in azienda, sul quale ricadono i seguenti **obblighi indelegabili** (art. 17 D.Lgs.81/2008):

- valutare i rischi ed elaborare il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**;
- designare il RSPP.

16

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi del Dat. Lav.

novità del Testo Unico della Sicurezza

Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Legge 215/2021), pubblicato nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene anche modifiche al art. 18 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento al **rafforzamento del ruolo del Preposto**



17

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi del Dat. Lav.

L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO (E DEI DIRIGENTI) DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO O I PREPOSTI

la **modifica più significativa** è l'introduzione del **nuovo obbligo** di nomina del preposto, vigente dal 21 dicembre 2021 e **penalmente sanzionato** a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni).

18

D.LGS. 81/2008 art. 18 comma 1

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 (obblighi del preposto).

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

19

D.LGS. 81/2008 art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o
di somministrazione

(al comma 8 bis) ★ che

*"nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente **il personale che svolge la funzione di preposto**".*



Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

20

D.LGS. 81/2008 art.55 co. 5 lett.d)

Sanzioni del datore lavoro o dirigente

nuovo obbligo

Il datori di lavoro che non individua il/i preposto/i
ex art. 18 comma 1 lett. b.bis

**Il datori di lavoro che non comunicano ai
committenti il nominativo del preposto
sono sanzionati**

penalmente a titolo contravvenzionale con arresto
da due a quattro mesi o ammenda da **1.500 a
6.000 euro** [Art. 55, co. 5, lett. d)]



21

D.LGS. 81/2008 art. 2 definizioni

il **Dirigente** è un «quasi» datore di lavoro come
ogni lavoratore deve ricevere un'adeguata e
specific formazioe con aggiornamenti
quinquennali.

22

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi dei Dat. Lav. e del Dirigente

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'attuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'attuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19; i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sotto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifici addestramenti accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 42;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 25, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriate provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'ISPESL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'ISPESL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuove elezioni o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

23

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi del Dirigente

il Datore di Lavoro PUO' **delega** tutte/alcune delle sue funzioni al **dirigente**, tra le quali anche compiti relativi alla sicurezza sul lavoro

(n.d.r. il 19/07/2018 è stata pubblicata la norma UNI 11720 dal titolo «Attività professionali non regolamentate – Manager HSE (Health, Safety, Environment) che stabilisce i requisiti che deve avere il Manager HSE, cioè la figura professionale che raccoglie in sé competenze in materia di Salute e sicurezza.

24

D.LGS. 81/2008 art. 18 Obblighi del Dirigente

Per chiarezza organizzativa e giuridica è opportuno che il Datore di Lavoro nomini formalmente il dirigente con la «**delega** di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008) al fine di trasferire al dirigente i poteri di direzione ed organizzazione della sicurezza.

Anche se l'individuazione/il conferimento del incarico di Dirigente comporta **ex se** il rispetto degli obblighi di sicurezza

La delega, infatti, nulla aggiunge ai fini del rispetto degli obblighi di prevenzione che, come previsto dallo stesso articolo 18, competono al dirigente **iure proprio**, o come conseguenza diretta dell'esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi, e **dunque a prescindere dall'esistenza di una delega specifica in materia di sicurezza**

25

D.LGS. 81/2008 il Preposto

Il Preposto una figura professionale che si colloca, nella struttura organizzativa dell'impresa, in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori. Curare l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e verificarne l'esatta applicazione, comporta **anche l'esercizio di un potere di iniziativa, funzionale alla concreta attuazione degli ordini e delle istruzioni ricevute.**».

26

D.LGS. 81/2008 art. 19 obblighi del Preposto

- a) <<sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di **uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale** messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di **comportamenti non conformi** alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti**>>

27

D.LGS. 81/2008 art. 19 obblighi del Preposto

- b. <<**verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico>>;
- c. <<**richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, **abbandonino** il posto di lavoro o la zona pericolosa>>;
- d. <<informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione>>; 
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato>>;

28

D.LGS. 81/2008 art. 19 obblighi del Preposto

- f. <<**segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g. **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37



29

D.LGS. 81/2008 Dirigente versus Preposto

Come il dirigente, anche il preposto è titolare di una **posizione di garanzia**, in quanto l'art. 19 pone a carico dello stesso una serie di obblighi specifici in materia di sicurezza, della cui mancata attuazione egli è direttamente responsabile.

Se per effetto di delega o in via di fatto, il **dirigente** assume una posizione di vertice all'interno dell'impresa, dirigendo il lavoro dei dipendenti, **organizzandolo (€) ed impartendo** egli stesso ordini e direttive,

al **preposto** compete il **ruolo di verifica e segnalazioni** di tali direttive.

30

D.LGS. 81/2008 il Preposto

Come il dirigente, anche il preposto deve sovrintendere e vigilare

Anche per il preposto:

l'individuazione all'interno della struttura aziendale deve essere fatta alla luce del **principio di chiarezza organizzativa**.

Ma soprattutto per il preposto e quanto riguarda le sue responsabilità (ove spesso vi è l'assenza di una investitura formale) occorre guardare alle **mansioni effettivamente svolte** all'interno dell'impresa, con particolare riferimento all'attività di controllo circa il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

31

D.LGS. 81/2008 Dirigente versus Preposto

Per sgomberato il campo da dubbi Corte di Cassazione Penale (n. 7999/1988)

L'analisi degli obblighi in capo al preposto "va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate" "la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, espliciti le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante"

32

Per noi è chiaro che la struttura è

Definizione e individuazione



33

Individuazione?

Delega???

Art. 16

Art. 299
Esercizio di fatto
de i poteri

Lettera di incarico ??

34

D.LGS. 81/2008

art. 16 Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- b) che il delegato possenga tutti i **requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato **tutti i poteri** di organizzazione, **gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

35

D.LGS. 81/2008

art. 16 Delega di funzioni

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**.

3. La delega di funzioni non **esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro **subdelegare** specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma **non può**, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

36

D.LGS. 81/2008

art. 16 Delega di funzioni

INTERPELLO N. 7/2015 del 02/11/2015 - Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

- natura delle funzioni delegate,*
- d) *che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
 - e) *che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia **tutte** le caratteristiche previste dal citato [articolo 16](#), quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

Tra le caratteristiche indicate nell'[art. 16, comma 1](#), il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega **"sia accettata dal delegato per iscritto"**, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

37

La posizione del delegato

Il delegato deve **inoltre accertare** che gli vengano conferiti i poteri decisionali adeguati allo svolgimento dei compiti ed i mezzi economici concretanti l'autonomia di spesa necessaria per l'attuazione delle decisioni assunte.

La **carenza di effettività** della delega

impone al soggetto delegato di
escludere la relativa accettazione o di revocarla

laddove le condizioni dovessero venire meno.

38

D.LGS. 81/2008 art. 16 Delega di funzioni

Comma 1 lettera e) la delega deve essere accettata per iscritto.

Diversa da lettera di incarico.

Esercizio di fatto ex art. 299

39

D.LGS. 81/2008 art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti** a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

40

Esempi deleghe e lettere incarico

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

*I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008
e la delega di funzioni*

41

Applicazione della sicurezza nel settore dei lavori edili

- **Impresa esecutrice**
- **Impresa affidataria**

42

42

Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria

L'analisi delle figure rilevanti ai fini della sicurezza all'interno di un'impresa deve essere ulteriormente adattata e completata avendo specifico riguardo allo svolgimento **dell'attività edilizia** e alla sicurezza nei cantieri



43

Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici ed impresa affidataria

Al riguardo, occorre tenere presente che l'art. 89 del D.Lgs.81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa **“che esegue un'opera** o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”, ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente (gli artt. 95, 96 e 97 definiscono gli obblighi ed adempimenti)



44



45

Accordo Stato-Regioni



Gli accordi stato regioni disciplinano la formazione prevista dal Testo Unico, nel corso degli ultimi anni ne sono stati siglati vari accordi che riportiamo nei punti sottostanti

46



Accordo stato regioni del 26.01.2006 (RSPP/ADDSPS esterno o interno)

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (abrogato)

Accordo stato regioni del 21.12.2011 (Lavoratori; Dirigenti; Preposti)

Disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08.

47



Accordo stato regioni del 21.12.2011 (RSPP datore di Lavoro)

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i contenuti i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPS). *(fino a 30 dip. All. II)*

Accordo stato regioni del 22.02.2012 (Attrezzature)

l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

D.M. 22.01.2019 criteri generali destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

48

				Aggiornamento quinquennale
RSPP	Modulo A 28 ore	Modulo B 48 ore + 16 specializzazione Edil.	Modulo C 24 ore	40 ore con max 20 ore per convegni
ASPP	Modulo A 28 ore	Modulo B 48 ore + 16 specializzazione Edil.		20 ore con max 10 ore per convegni
Dirigente	Mod. normativo	Mod. gestionale organizzativo	16 ore	6 ore
DDL rspp	Basso 16 ore	Medio 32 ore	ALTO 48 ore	6, 10 o 14 ore
Lavoratori	4 ore per tutti settori	4, 8 o 12 in funzione del rischio		6 ore per tutti settori
Preposto	Stessa formazione del lavoratore		+ 8 ore formaz. aggiuntiva	6 ore per tutti settori
Piattaforme	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 3 ore	Mod. pratico spec. 4 ore	4 ore di cui 3 sui moduli pratici
Gru x autocarro	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 3 ore	Mod. pratico spec. 8 ore	"
gru	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 7 ore	Mod. pratico spec. 4 ore	"
muletto	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 7 ore	Mod. pratico spec. 4 ore	"
Mac.Movim. terra	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 3 ore	Mod. pratico spec. 6 ore	"
Pompa cls	Mod. giurid. 1 ore	Mod. tecnico 6 ore	Mod. pratico spec. 7 ore	"
Segnaletica stradale	Mod. giurid. 1 ore (3 per preposto)	Mod. tecnico 3 ore (5 per preposto)	Mod. pratico spec. 4 ore (4 per preposto)	6 ore

49

D.LGS. 758/1994

L'ESTINZIONE DEL REATO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

a seguito della introduzione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". prevede, che **"la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2"**.

Trattasi, com'è agevole rilevare dal testo del citato articolo, di causa di estinzione operante esclusivamente per i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro di natura contravvenzionale puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

50

D.LGS. 758/1994

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)

2. Quando risulta **l'adempimento alla prescrizione**, l'organo di vigilanza **ammette** il contravventore a **pagare in sede amministrativa**, nel termine di **trenta giorni**, una somma pari al **quarto del massimo dell'ammenda stabilita** per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma



51

Modelli di organizzazione

D.Lgs.231/01

La disposizione dell'art. 16 comma 3 richiama la necessità di adottare un modello di organizzazione e gestione 231/2001 nell'impresa

ai fini dell'esclusione

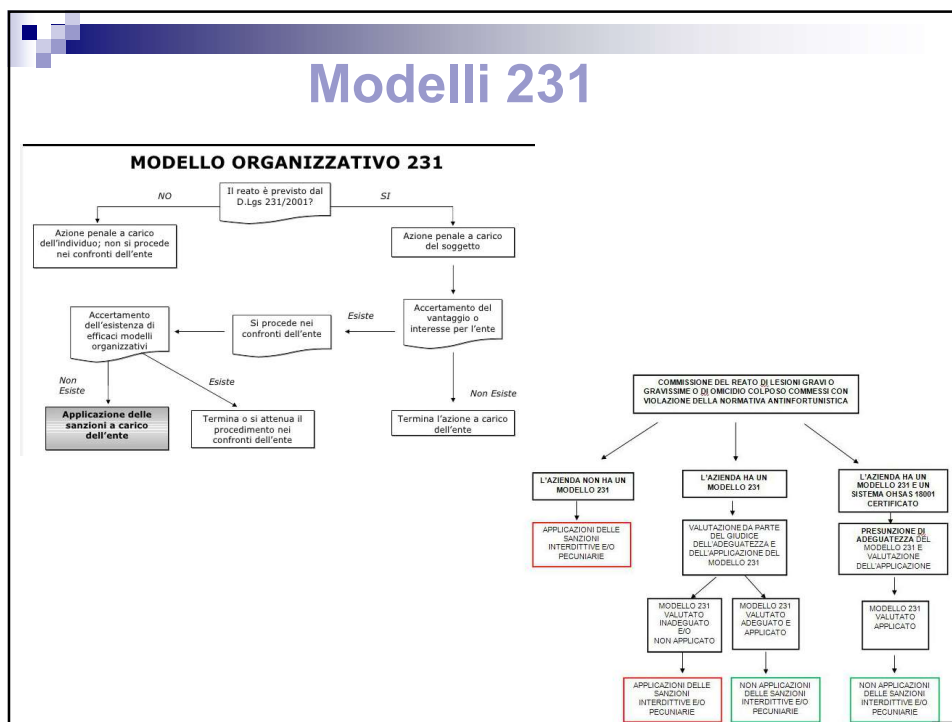
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

E' necessario inoltre sia presene un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul suo mantenimento nel tempo

In sostanza, l'adozione di un modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che preveda un sistema di controllo circa la sua attuazione e mantenimento, **concretizza** il rispetto da parte del **delegante dell'obbligo di controllo** sul soggetto delegato, ai fini di escludere ogni profilo di colpevolezza in ordine all'eventuale reato commesso dal delegato.

52

Modelli 231



53

software SQuadra231 ANCE



PUOI RIVOLGERTI ALL'ANCE DEL TUO TERRITORIO PER:

Richiedere le credenziali e accedere all'applicativo <http://ance231.squadra.iltigliosrl.it/>

Ottenere informazioni sui servizi offerti

Partecipare ai corsi di formazione su:

- adozione del MOG 231 esimente dalla responsabilità amministrativa
- sistemi di gestione sulla sicurezza, asseverazione del modello organizzativo e gestionale
- adempimenti in materia di privacy
- supporto allo svolgimento del ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV)

CONTATTI DI ANCE NAZIONALE
E_mail: relazioniindustriali@ance.it
Tel. 06/84967361-296-253



ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE SERVIZI



SQuadra EDILIZIA

applicativo informatico rivolto alle imprese edili

GRATUITO per le imprese ANCE

adozione di modelli organizzativi e gestionali esimenti dalla responsabilità amministrativa

asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza

adempimento agli obblighi in materia di privacy

54

software SQuadra231 consente alle imprese di predisporre il modello di organizzazione e gestione conforme al Codice di Comportamento ANCE, tale cioè da avere validità esimente, quando correttamente applicato

link: <https://ance.it/2022/02/squadra-edilizia/>



55

D.LGS. 81/2008 art. 89 Definizioni

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o,

in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella **indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria**, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

56

D.LGS. 81/2008

art. 89 Definizioni

i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Per chiarire ulteriormente:

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

57

D.LGS. 81/2008

art. 95 Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle **imprese esecutrici**, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere

58

D.LGS. 81/2008

art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle **imprese affidatarie** e delle **imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)

59

D.LGS. 81/2008

art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (Pos) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 (*obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del **Piano di Sicurezza** e di **Coordinamento** di cui all'articolo 100, nonché la redazione del **Piano Operativo di Sicurezza** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

60

D.LGS. 81/2008

art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidatari

1. Il datore di lavoro dell'**impresa affidataria** verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV (stima costi sicurezza) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti

61

D.LGS. 81/2008

ALLEGATO XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le **imprese affidatarie** dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le **specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento** dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, **le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno **esibire al committente** o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo



62

D.P.R 177/2011

disciplina il
sistema di
qualificazione
delle imprese
e dei
lavoratori
autonomi
destinati ad
operare nel
settore degli
ambienti
sospetti di
inquinamento
o confinati

ATTENZIONE!
Attention! Achtung! Atención! Atentie! انتباه
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO



Cisterna n°..... Modello Capacità litri
Materiale..... Press. nom. bar
Costruttore..... Anno costr.
Inserire etichetta della sostanza contenuta



VERIFICHE PRELIMINARI

Gli addetti all' accesso e alla manutenzione devono essere formati informati ed addestrati.
In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR177/2011




PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun addetto, prima di accedere all'ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa




LAVORI IN SICUREZZA

TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE.

I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo




GESTIONE EMERGENZE



IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO.....
ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA



63

D.P.R 177/2011

Spazi confinati: definizione

In Italia non esiste una vera e propria definizione di spazio confinato o ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Secondo la norma internazionale OSHA4, per spazio confinato si intende uno **“spazio abbastanza grande e configurato affinché un lavoratore possa accedervi interamente per eseguire il lavoro assegnato, ha limitati o ristretti accessi per l'entrata/uscita, non è progettato per una attività continuativa”**.

64

D.P.R 177/2011

Quando è spazio confinato?

Secondo la Guida operativa ISPEL, per ambiente confinato si intende uno **“spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole**, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori e polveri)”.

65

D.P.R 177/2011

Alcune tipologie di ambienti confinati sono facilmente identificabili **per la presenza di aperture di dimensioni ridotte**, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, fosse biologiche, reti fognarie.

Altri tipi di ambienti confinati non sono altrettanto facili da identificare: anche ambienti non completamente chiusi possono essere ugualmente pericolosi come, ad esempio, camere con aperture in alto, vasche, depuratori, camere di combustione nelle fornaci, canalizzazioni varie, camere non ventilate o scarsamente ventilate.

Dunque, non è possibile fornire una lista esaustiva di tutti gli ambienti confinati.

66

D.P.R 177/2011 – D.Lgs. 81/08

gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono presi in considerazione **nell'art. 66** delinea le disposizioni generali per l'esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento mentre **l'art. 121** si occupa della presenza di gas negli scavi.

Bisogna tenere in considerazione anche il **p.to 3** dell'**allegato IV** dello stesso decreto, che definisce i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro costituiti da vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos.

67

D.P.R 177/2011

ha introdotto un regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

fondato su due capisaldi:

- la qualificazione delle imprese e dei lavoratori che operano in ambienti confinati
- le procedure di sicurezza.

68

D.P.R 177/2011

1. La qualificazione delle imprese

Qualsiasi attività lavorativa che operi nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi **qualificati in ragione del possesso di requisiti specifici.**

69

D.P.R 177/2011

1. La qualificazione delle imprese

Requisiti di Formazione per lavoratori in spazi confinati

L'azienda deve avere del personale, in percentuale non inferiore al **30% della forza lavoro**, con esperienza lavorativa di almeno **tre anni** in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; tale esperienza deve essere necessariamente posseduta **dai preposti.**

Il personale deve essere formato e informato sui fattori di rischio propri di tali attività, con **verifica di apprendimento** e aggiornamento. **Anche il datore** di lavoro non è esentato dall'obbligo se effettua anch'egli tali attività lavorative. Infatti, le notizie di cronaca riportano spesso casi di incidenti in ambienti confinati in cui le vittime sono state proprio, o anche, i titolari delle aziende operanti.

70

D.P.R 177/2011

Quali DPI

Oltre alla protezione collettiva, che deriva dalla conoscenza delle procedure e dalla formazione approfondita sui rischi, vanno considerati gli **obblighi di dotazione** di specifici **Dispositivi di Protezione Individuale**, attrezzature e strumentazioni idonee per tali attività, al cui uso corretto i lavoratori (e il datore di lavoro) devono essere ben addestrati.

L'addestramento deve pertanto comprendere anche l'applicazione operativa delle procedure di sicurezza.

In caso di subappalti, che devono essere espressamente autorizzati dal committente, tali obblighi devono ovviamente discendere anche nei confronti dei lavoratori delle imprese in subappalto, compresi i lavoratori autonomi.

71

D.P.I

Dpi di **3 categoria** sono tecnicamente più complessi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

- apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- **i DPI antirumore(cuffie, tappi, archetti etc.)**
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria superiore a 100° C o inferiore -50° C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

72

Art. 77 D.Lgs. 81/2008

il datore di lavoro è tenuto ad erogare una formazione qualora il proprio personale, si trovi ad utilizzare dei DPI quest'obbligo va ad aggiungersi agli altri obblighi formativi che il datore di lavoro ha verso il proprio personale.

Per i **DPI 3** categoria scatta l'obbligo di formazione ed **addestramento** specifico

73

73

D.P.I

Dpi di **1 categoria (vestiario)** sono quei dispositivi destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

- prodotte da strumenti meccanici;
- causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

74

D.P.R 177/2011

2. Le procedure di sicurezza in ambienti confinati

Solo un'adeguata conoscenza del contesto in cui si è chiamati ad operare può permettere la predisposizione di procedure di sicurezza veramente efficaci.

In tal senso è fondamentale il **ruolo** del datore di lavoro dell'impresa **committente** che conosce molto bene le caratteristiche dell'ambiente confinato.

75

D.P.R 177/2011

Infatti, prima di consentire l'accesso agli ambienti confinati, il datore di lavoro committente deve informare tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice su:

- le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare;
- tutti i rischi esistenti negli ambienti di lavoro, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro
- le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione della propria attività.

Questo scambio di informazioni deve essere realizzato in un tempo sufficiente ed adeguato al completo trasferimento delle informazioni; si ritiene adeguata la durata minima di un giorno per acquisire tali informazioni.

76

D.P.R 177/2011

Vigilanza in spazi confinati

Il datore di lavoro committente è anche tenuto a nominare un **proprio rappresentante**, che deve vigilare – con funzione di indirizzo e coordinamento – sulle attività svolte dai lavoratori dell'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi. Ciò al fine anche di limitare i rischi di interferenza tra le attività svolte da entrambe le imprese.

Devono essere predisposte ed attuate apposite procedure di lavoro, dirette ad eliminare o ridurre i rischi propri delle attività in ambiente confinato. È importante che esse siano riferite a tutte le fasi delle lavorazioni e anche all'eventuale fase di emergenza e di coordinamento con gli enti preposti al soccorso (Servizi Sanitari e Vigili del fuoco).

77

D.P.R 177/2011

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 177/2011

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/manuale-illustrato.html>



78